



Gli Organismi di Partecipazione nella scuola (Le elezioni degli Organi Collegiali di Circolo o di Istituto)

Guida per i rappresentanti

Aggiornata con **Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche**

Le elezioni degli Organi Collegiali di Circolo o di Istituto

Indice 1

Indice

La norma

Indizione

- Questioni pratiche

- **Esiste una data per effettuare le elezioni per il rinnovo del ...**

Componenti e requisiti

Elettorato attivo e passivo genitori

Elettorato attivo e passivo alunni

Elettorato attivo e passivo docenti

Elettorato attivo e passivo personale A.T.A.

Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

- Questioni pratiche

- **Possono i rappresentanti in consiglio di istituto far parte di ...**

- **Il DSGA è membro del Consiglio di Istituto? Non vi sono ...**

- **Può candidarsi un genitore che è anche proprietario ed ...**

- **Un genitore marito di una insegnante può candidarsi in un ...**

- **Può un genitore che fa parte del Consiglio d'Istituto far parte...**

- **Sono rappresentante di classe, consigliere e membro del ...**

- **Un dipendente dell'ente locale fa parte del C.I. da anni. Il ...**

Le elezioni degli Organi Collegiali di Circolo o di Istituto

Indice 2

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione

Elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto

- Questioni pratiche

- **Quali norme regolano la "surroga" e la proroga della ...**

- **Quale norma indica che la componente studentesca ...**

Scadenze temporali

La Commissione Elettorale

Elenchi degli elettori – Ricorsi

Liste dei candidati

- Questioni pratiche

- **Esiste un numero massimo di candidati?**

- **I genitori hanno già costituito e completato la lista, non posso più ...**

- **Si possono fare elezioni del C.I. senza la lista del personale ATA ?**

– Presentazione

– Verifica

Presentazione dei programmi

Predisposizione delle schede

- Questioni pratiche

- **Le schede elettorali sono state redatte in ordine alfabetico e non ...**

[Torna a Indice 1](#)

Le elezioni degli Organi Collegiali di Circolo o di Istituto

Indice **3**

Costituzione, sede, composizione e nomina dei seggi elettorali

Esonero dal servizio, gratuità, recupero

Votazioni

- Questioni pratiche

- **Le votazioni per i rappresentanti di consulta e ...**

- *Quante preferenze di voto si possono esprimere?*

- *Qual è il "voto di lista"? Coincide col totale dei voti di...*

Rappresentanti di lista – Scrutinio

- Questioni pratiche

- **Cosa può fare il candidato di una lista ...**

Scrutinio

Attribuzione dei posti

Attribuzione dei posti – Esempio

Proclamazione – Ricorsi – Elezioni suppletive

- Questioni pratiche

- **Successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio ...**

- **Il nostro consiglio di istituto per dimissioni e liste esaurite ...**

- **Quando devono essere indette le elezioni suppletive?**

Le norme

Le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, oltre che in via generale dagli artt. 30-35 del D.L.vo 297/94, sono disciplinate dall'O.M. 215/91

[Torna all'indice](#)

Indizione

(Art. 2 OM 215/91)

Le elezioni per la costituzione dei consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione **sono indette dal Dirigente Scolastico**

Il **Ministero** emette annualmente la circolare con la quale dà disposizioni delegando agli UU.SS.RR. di fissare la data per il territorio di propria competenza

Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 2 OM 215/91)

Esiste una data per effettuare le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto?

Il Ministero ogni anno emana una circolare con la quale fornisce istruzioni per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo o di istituto delegando gli Uffici Scolastici Regionali a fissare la data. Il Dirigente Scolastico provvede poi ad indirle

[Torna all'indice](#)

Componenti e requisiti

Hanno **diritto alla rappresentanza** i docenti in servizio presso la scuola o l'Istituto, i genitori degli alunni, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, nella scuola secondaria di secondo grado anche gli alunni

Non è richiesto il possesso della **cittadinanza italiana**

Nei casi in cui il **numero degli elettori** di un qualsiasi organo collegiale sia **inferiore o pari al numero dei posti** da coprire, tutti gli elettori ne fanno parte di diritto ed i posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti

Nei casi in cui il numero degli elettori sia **superiore di una sola unità** rispetto al numero dei posti da coprire si procede per sorteggio

Gli organi collegiali sono **validamente costituiti** anche nel caso in cui **non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza**

[Torna all'indice](#)

Elettorato attivo e passivo genitori

I genitori degli **alunni iscritti** al circolo o all'istituto partecipano all'elezione di:

- **un rappresentante** per ogni classe nel consiglio d'interclasse nella scuola primaria
- **un rappresentante**, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole dell'infanzia
- **quattro rappresentanti** nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado
- **due rappresentanti** nei consigli di classe della scuola secondaria di secondo grado
- **sei o otto rappresentanti**, rispettivamente nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole di grado inferiore con popolazione scolastica **fino a 500 alunni o superiore**
- **tre o quattro rappresentanti**, rispettivamente nel consiglio d'istituto delle scuole secondarie di secondo grado con popolazione scolastica **fino a 500 alunni o superiore**

Nei **corsi serali** per lavoratori studenti è **esclusa la rappresentanza dei genitori** nei consigli di classe

L'elettorato attivo e passivo spetta, anche se i figli sono maggiorenni, **ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci**, cioè le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto **il voto è personale**

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore

I Dirigenti Scolastici al momento della iscrizione dell'alunno o della reiscrizione alle classi successive, **promuovono la compilazione di una scheda per la formazione degli elenchi** degli elettori che deve contenere: le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita):

- a) dell'alunno iscritto;
- b) dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci;
- c) di eventuali fratelli dell'alunno iscritto che frequentino altre scuole statali o non statali, con l'indicazione delle relative scuole frequentate

Elettorato attivo e passivo alunni

Gli alunni **iscritti alle classi interessate o all'istituto**

partecipano all'elezione di:

- **due rappresentanti** nei consigli di classe delle scuole secondarie di secondo grado
- **tre rappresentanti** nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti
- **tre o quattro rappresentanti** nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado, rispettivamente negli istituti con popolazione scolastica **fino a 500 alunni** e con **oltre 500 alunni**

L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni **qualunque sia la loro età**

Elettorato attivo e passivo docenti

Il personale docente partecipa all'elezione di:

- **sei o otto** rappresentanti, rispettivamente **nel consiglio di circolo o di istituto** nelle scuole con popolazione scolastica **fino a 500 alunni o con oltre 500 alunni**;
- **due o quattro** rappresentanti come membri effettivi e uno o due come supplenti a seconda che la scuola abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti, tra coloro che hanno diritto ad esercitare l'elettorato **nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti**

I docenti **non di ruolo con supplenza annuale** e/o **incaricati annuali** hanno diritto all'elettorato attivo e passivo

I docenti **non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto** all'elettorato attivo e passivo

I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo **in tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio**

I docenti **in assegnazione provvisoria** esercitano l'elettorato attivo e passivo nel circolo o istituto **in cui prestano servizio**

Il **docente incaricato** sostituisce il Dirigente Scolastico anche negli organi collegiali; egli **non può esercitare**, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti

Il docente eletto nel consiglio di istituto **decade** dalla carica qualora sia successivamente nominato incaricato

[Torna all'indice](#)

Elettorato attivo e passivo docenti

(Artt. 10, 11, 12, e 13 O.M. 215/91)

Il **personale docente assente** per qualsiasi legittimo motivo dal servizio esercita l'elettorato attivo e passivo

Tuttavia il personale docente che sia **sostituito da un supplente** il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni, nonché il personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto

Salvo tali casi, il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, **esonero** dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo

Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente **in aspettativa per motivi di famiglia**

[Torna all'indice](#)

Elettorato attivo e passivo personale A.T.A.

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), sia **di ruolo sia non di ruolo supplente annuale**, partecipa all'elezione di **uno o due** rappresentanti, rispettivamente nel **consiglio di circolo o di istituto** delle scuole con popolazione scolastica **fino a 500 alunni o superiore**

Il personale A.T.A. **assente per qualsiasi legittimo motivo** di servizio, nonché il personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione **esercita l'elettorato** attivo e passivo

Salvo tali casi, il personale A.T.A. che **non presta effettivo servizio** di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, **esonerato** dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo **perde il diritto di elettorato** attivo o passivo

Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. **in aspettativa per motivi di famiglia**

[Torna all'indice](#)

Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

Il **personale sospeso** dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo

Gli **elettori che facciano parte di più componenti** (es. docente-genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. Qualora però siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono **optare** per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato **eletto in più consigli di circolo e di istituto** anche per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli

I docenti devono **rinunciare** all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, nei consigli di interclasse, di classe e di intersezione

Il docente **incaricato** non può esercitare l'elettorato attivo e passivo e qualora eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica se successivamente nominato incaricato

In sede di emanazione del decreto di nomina, i Dirigenti Scolastici e gli UU.SS.RR., qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di incompatibilità, **invitano l'interessato ad optare** per una delle due rappresentanze

La sostituzione è attuata con la procedura di **surroga** prevista dall'art. 35 del D.L.vo 297/94

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

Possono i rappresentanti in consiglio di istituto far parte di un'associazione culturale senza fini di lucro che opera nei locali scolastici in orario extrascolastico?

Non v'è incompatibilità. La L 40/07 (art. 13 comma 7) vieta ai soggetti che hanno fatto donazioni superiori ai 2.000 euro di far parte del consiglio di istituto o della Giunta Esecutiva ma la situazione prevista non rientra tra queste.

Il DSGA è membro del Consiglio di Istituto? Non vi sono incompatibilità?

Il DSGA non fa parte di diritto del consiglio di istituto (come invece nella Giunta Esecutiva), ma potrebbe essere eletto nella componente ATA.

Non ci sono incompatibilità ma *“Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. (...)”*.

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 16 OM 215/91)

Può candidarsi un genitore che è anche proprietario ed amministratore della società che fornisce il servizio mensa alla medesima scuola?

Il caso non rientra nelle
incompatibilità o condizioni di ineleggibilità indicate dall'
art. 16 dell'OM 215/91

La L 40/07 (art. 13 comma 7) ha vietato ai soggetti che hanno fatto donazioni superiori ai 2.000 euro di far parte del consiglio di istituto o della Giunta Esecutiva ma la situazione prevista non rientra tra queste

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 16 OM 215/91)

Un genitore marito di una insegnante può candidarsi in un Consiglio d'Istituto? Non c'è conflitto d'interesse?

Giacché trattasi di un genitore di un alunno non c'è nessuna incompatibilità anche se marito di una docente.

Anche i docenti o il personale ATA possono candidarsi per entrambe le componenti se hanno figli a scuola.

Dovranno solo optare per una delle due cariche sono se eletti per entrambe le categorie.

Del resto se il genitore esercita il proprio diritto di candidarsi, come elettori possiamo esercitare il nostro diritto di voto e scegliere il candidato che ritenete più opportuno.

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 16 OM 215/91 Art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94)

Può un genitore che fa parte del Consiglio d'Istituto far parte anche del Comitato Genitori?

Non vi sono incompatibilità.

Sono rappresentante di classe, consigliere e membro del Comitato dei Genitori. Devo dimettermi da una delle cariche?

Non vi sono incompatibilità.

Nel consiglio di classe l'incompatibilità riguarda una sola ipotesi relativa ai docenti *“I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione”*.

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 16 OM 215/91 Art. 37 del Dlgs 297/94. Art. 14 comma 7 del DPR 275/99)

Un dipendente dell'ente locale fa parte del C.I. da anni. Il nuovo Dirigente lo ha dichiarato l'ineleggibile in quanto dipendente degli enti locali nonostante l'art. 14 dell'OM 215/91 riconosca l'esercizio dell'elettorato "attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato". La valutazione del dirigente è giusta? In caso di ineleggibilità tutti gli atti cui ha partecipato andrebbero invalidate?

Preliminarmente la legge 241/90 impone l'obbligo di motivazione per i provvedimenti della P.A.

La norma citata risponde alla domanda. Non ci sono condizioni di ineleggibilità

Le elezioni prevedono una fase preliminare e preparatoria della quale un momento fondamentale è la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli elettori che vede coinvolta anche l'attività della commissione elettorale. Per anni quindi si sarebbe assurdamente perseverato da parte di diverse commissioni elettorali, nell'errore mai da alcuno rilevato.

Per quanto attiene la validità delle deliberazioni una simile ipotesi non influisce. In ogni caso *"I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo"*. Ciò è coerente con il principio di certezza anche coerentemente con la tutela dei diritti, della buona fede e dell'affidamento dei terzi.

[Torna all'indice](#)

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione

Entro il **31 ottobre** di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca per ciascuna classe o sezione l'assemblea dei genitori a cui **debbono partecipare**, possibilmente, **tutti i docenti della classe**, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione agli organi collegiali ed informare sulle modalità di voto

La **data di convocazione** delle assemblee è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo al di fuori dell'orario delle lezioni ed è soggetta a **preavviso scritto di almeno 8 giorni**

Il Dirigente Scolastico cura che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano **tempestiva e sicura notizia** della convocazione dell'assemblea

L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:

a) **l'orario di apertura** dei lavori dell'assemblea; b) le **modalità** di votazione, di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, fissate in modo tale da favorire la massima affluenza dei genitori e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali

In ciascuna classe, **subito dopo la conclusione dell'assemblea**, nella quale vengono ascoltate e discusse le linee della proposta di programma didattico-educativo del Dirigente Scolastico, o di un docente delegato, che la presiede, si procede alla elezione provvedendo a **costituire un seggio elettorale**

Ove gli **elettori** di una o più classi siano **presenti in numero esiguo**, possono votare, dopo l'assemblea, **presso il seggio di altra classe**, nella quale deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale

Le elezioni hanno luogo sulla base di **un'unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico**. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Dunque indicherà una sola preferenza nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di secondo grado e due nella scuola secondaria di primo grado

Se due o più genitori riportano lo **stesso numero di voti**, la proclamazione è fatta **per sorteggio**

[Torna all'indice](#)

Elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto

Entro il **31 ottobre** il Dirigente Scolastico convoca per ciascuna classe, separatamente da quella dei genitori, **l'assemblea degli studenti** per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe

In tale occasione, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti **nel consiglio di istituto**

Le liste sono presentate **dal 20° al 15° giorno antecedente** le votazioni

La **commissione elettorale** dell'istituto provvede alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza ed alla proclamazione degli eletti

Anche le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'**unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico**

Ciascun elettore esprime **una preferenza**

Ove due o più alunni riportino, nell'elezione dei consigli di classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, **per sorteggio**

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Artt. 21, 50 OM 215/91)

Quali norme regolano la "surroga" e la proroga della componente studentesca nelle scuole secondarie di II grado, da settembre al giorno delle elezioni? Come viene inteso il principio dell'annualità dalla nomina? Se così fosse la rappresentanza degli alunni non verrebbe garantita quasi mai da settembre a novembre.

I consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio *"resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo"*; mentre i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati. Sono prorogati anche i poteri, fino alla nuova elezione, degli organi collegiali di durata annuale, salvo che non siano intervenute cause di decadenza. Pertanto, possiamo concludere per la proroga anche della rappresentanza studentesca in consiglio salvo decadenza ed surroga fino a nuova elezione. Tuttavia l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di istituto avviene anticipatamente entro il 31 ottobre, contemporaneamente all'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe.

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 9 comma 1 OM 215/91)

Quale norma indica che la componente studentesca si rinnova ogni anno?

Art. 9 - Procedura semplificata per l'elezione della rappresentanza dei genitori negli organi collegiali di durata annuale e della rappresentanza degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: *“1. Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale (genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) si svolgono secondo la procedura semplificata di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23”.*

[Torna all'indice](#)

Scadenze temporali

Non oltre il 45° giorno antecedente quello delle votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) è **nominata la Commissione Elettorale**

Entro il 35° giorno antecedente alle votazioni (entro il 50° per elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i Dirigenti Scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto **i nominativi** dei docenti, degli studenti, del personale A.T.A. e dei genitori

Non oltre il 25° giorno antecedente alle votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) debbono essere **depositati gli elenchi**

Entro 5 giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi è ammesso **ricorso** alla commissione che decide entro i successivi 5 giorni

Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente alle votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni) **le liste debbono essere presentate** personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale

Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, la commissione elettorale cura **l'affissione all'albo delle liste dei candidati**

Dal 18° al 2° giorno antecedente alle votazioni (dal 30° al 2° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) possono tenersi le **riunioni** per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione gli appositi **spazi per l'affissione** dei programmi ed è consentita la **distribuzione, nei locali della scuola**, di scritti relativi ai programmi

Entro il 10° giorno antecedente alle votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico le **richieste per le riunioni**

Entro il 35° giorno antecedente alle votazioni (entro il 50° per elezioni contestuali) il Dirigente Scolastico comunica le **sedi dei seggi elettorali** alla commissione elettorale

Entro e non oltre il 5° giorno antecedente alle votazioni **i seggi sono nominati e insediati** per le operazioni preliminari

La Commissione Elettorale

Presso ciascun circolo ed istituto è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto, **nominata dal Dirigente Scolastico**, e composta di **cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: 2 docenti, 1 A.T.A., 2 genitori** degli alunni iscritti

I capi di istituto **possono costituire o rinnovare** le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni

È **presieduta da uno dei suoi membri**, eletto a maggioranza dai suoi componenti

Le funzioni di **segretario** sono svolte da un membro designato dal presidente

Delibera con la presenza di almeno la **metà più uno** dei propri componenti

Le decisioni sono prese **a maggioranza**. In caso di parità **prevale il voto del presidente**

Dura in carica **due anni** ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo

Le commissioni elettorali possono, per il principio della **proroga dei poteri**, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni

I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni, possono costituire le commissioni elettorali anche con un **numero di membri inferiore** a quello previsto **assicurando la rappresentanza** a tutte le categorie. Sono comunque **validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti**

I **membri** delle commissioni elettorali che risultino **inclusi in liste** di candidati debbono essere immediatamente **sostituiti**

[Torna all'indice](#)

Elenchi degli elettori - Ricorsi

I **Dirigenti Scolastici** devono **comunicare** alla commissione elettorale gli **elenchi degli elettori**

La commissione elettorale **forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti per le varie componenti** e per ogni seggio elettorale

Gli elenchi sono **depositati** presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta

Del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno, mediante **avviso affisso all'albo**

Gli elenchi debbono recare **cognome, nome, luogo e data di nascita degli elettori**

I **requisiti** per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti **alla data di indizione delle elezioni**

I **genitori di più alunni** iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto **votano una sola volta**. In caso di mancata comunicazione da parte degli interessati, la commissione elettorale deve **indicare il seggio** nel quale i genitori votano

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso **ricorso in carta semplice** alla commissione, **entro 5 giorni** dalla comunicazione del deposito, da parte degli appartenenti alle categorie interessate

La commissione decide **entro i successivi 5 giorni**, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio

Gli **elenchi definitivi** sono rimessi, all'atto del loro insediamento, **ai seggi elettorali**, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. Di tale invio la commissione dà **informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo**

Liste dei candidati

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e possono contenere **anche un solo nominativo**

I candidati sono elencati con **l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita**, eventuale **sede di servizio** e contrassegnati da **numeri arabi progressivi**

Le liste debbono essere corredate dalle **dichiarazioni di accettazione dei candidati**, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, **ne può presentarne alcuna**

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste **debbono essere autenticate** dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento o anche senza qualora **l'identità sia nota** all'organo che procede all'autenticazione nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere

L'autenticazione delle firme è effettuata sia mediante i **certificati di autenticazione in carta libera**, allegati alle liste, indicanti il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, sia mediante **autenticazione apposta direttamente sulle liste**, indicante gli estremi del documento del richiedente

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

Esiste un numero massimo di candidati?

Nelle scuole fino a 500 alunni i genitori da eleggere sono 6, in quelle con oltre 500 alunni si possono eleggere sino ad 8 genitori. Nelle scuole secondarie di secondo grado questo numero si dimezza perché i posti sono condivisi con gli studenti. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei genitori da eleggere: pertanto in ogni lista possono candidarsi rispettivamente 12 o 16 genitori. (art. 32)

I genitori hanno già costituito e completato la lista, non posso più candidarmi?

Il limite alle candidature vale per ciascuna lista. Puoi comunque presentare un'altra lista e tieni presente che ogni lista può essere formata anche da 1 solo candidato sino a 16... ovviamente sempre che i termini per la presentazione non siano scaduti

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 37 D.lgs 297/94 Art. 6 comma 10
OM 215/91)

***Si possono fare elezioni del C.I. senza la
lista del personale ATA ?***

Gli organi collegiali sono validamente costituiti *"anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza"*, dunque anche in assenza del personale ATA.

[Torna all'indice](#)

Liste dei candidati – Presentazione

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- da **almeno due elettori** della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- da **almeno 1/10** degli elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da **almeno venti** elettori della stessa componente, se questi siano superiori a 200

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano riflettente l'ordine di presentazione** e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un **numero di candidati fino al doppio** del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina

Liste dei candidati – Verifica

La commissione elettorale verifica che:

- a) le liste siano state **sottoscritte dal prescritto numero** di elettori, che gli stessi **appartengano alle categorie** cui si riferisce la lista e che siano **autentiche** le firme dei presentatori;
- b) le liste siano accompagnate dalle **dichiarazioni di accettazione** dei candidati, che gli stessi **appartengano alla categoria** cui si riferisce la lista, e che le loro **firme siano autentiche**, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti

Provvede, inoltre, a **ridurre le liste** che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più liste. Non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza

Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto o sia riscontrata altra **irregolarità**, le commissioni elettorali ne danno **comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione** della comunicazione e non oltre il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese **pubbliche entro 5 giorni** successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere **impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione** all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni

Le liste definitive dei candidati **sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali** all'atto del loro insediamento

Presentazione dei programmi

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie da rappresentare

È consentito tenere **fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici riservate agli elettori** delle varie categorie

Gli **studenti** possono invece chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto **nelle ore di lezione**

Il **Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni**, tenuto conto dell'ordine di richiesta e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste

[Torna all'indice](#)

Predisposizione delle schede

(Art. 36 comma 7 OM 215/91)

Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da **fogli di eguale grandezza** in ogni seggio

I **Dirigenti Scolastici provvedono a fornire ai seggi i fogli** necessari all'atto dell'insediamento **stampando e distribuendo a cura delle singole scuole i** facsimili di scheda

Il **presidente del seggio appone**, mediante appositi timbri che scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la **dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto"**

I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in **tanti gruppi quante sono le categorie di elettori**, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A."

Tutte le schede debbono, infine, recare **l'indicazione del seggio** e del numero romano di ciascuna lista elettorale ed essere **vidimate** con la firma di uno scrutatore. Se la vidimazione avviene anticipatamente le schede vidimate debbono essere **custodite in plichi sigillati**

Nelle schede elettorali, di **colore bianco**, accanto al **motto** di ciascuna lista, debbono essere prestampati i **nominativi dei candidati**

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 36 comma 7 OM 215/91)

Le schede elettorali sono state redatte in ordine alfabetico e non di presentazione. È giusto? Nel caso i ricorsi proposti per questa ragione siano accolti, si deve andare tutti a nuove votazioni, oppure solo la componente che ha impugnato l'elezione?

"Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati". Non è specificato se debba avvenire l'indicazione in ordine alfabetico. Gli elettori sono invece espressamente indicati in ordine alfabetico e conseguentemente anche i candidati alle elezioni dei rappresentanti di classe. Le liste dei candidati in consiglio di fatto vengono presentate in ordine non alfabetico ed indicati con numeri progressivi. Il ricorso normalmente coinvolge la sola componente che l'ha proposto, salvo venga eccepito un vizio che infici l'intera votazione

[Torna all'indice](#)

Costituzione, sede, composizione e nomina dei seggi elettorali

Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito **almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni**. Qualora nella sede, plesso, sezione staccata o sede coordinata, vi siano **più di trecento alunni** si costituisce **un seggio ogni trecento alunni**

I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni **superiore a trecento** qualora ciò sia richiesto da **esigenze organizzative**, purché venga assicurata la **massima facilità di espressione del voto** e ridotto al minimo il disagio degli elettori

Ogni seggio è composto da **un presidente** e da **due scrutatori**, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori che facciano parte delle categorie da rappresentare

I Dirigenti Scolastici, in rapporto a singole situazioni, possono costituire seggi elettorali anche con un **numero di membri inferiore**, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate

I seggi sono comunque **validamente costituiti** anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano **inclusi in liste di candidati**

I componenti dei seggi elettorali sono **nominati dal Dirigente Scolastico** su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto

[Torna all'indice](#)

Esonero dal servizio, gratuità, recupero

- Il **personale della scuola** nominato membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere **esonero dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico**, per il tempo necessario per l'espletamento delle relative funzioni che **non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico**
- Il **riposo festivo non goduto** è compensato con **l'esonero dal servizio in un giorno feriale** nella settimana successiva
- Il **personale assente** dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente

Votazioni

(Art. 40 OM 215/91)

Le votazioni si svolgono, di norma, in **un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e nel successivo dalle 8 alle 13,30**

Gli elettori votano previa **esibizione di documento** di riconoscimento o in mancanza a mezzo **riconoscimento dai componenti del seggio**, ovvero da **un altro elettore dello stesso seggio** in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio, con verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria **firma leggibile** accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio o in un foglio predisposto dal presidente del seggio contenente gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori

Nel locale delle votazioni deve essere determinato lo **spazio riservato alle votazioni dove** devono essere disposti **due tavoli in due angoli opposti** in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le **liste dei candidati**. Nello spazio riservato al seggio devono essere disposti dei **tavoli**, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere

Il voto viene espresso personalmente, mai per delega, mediante una **croce** sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze sono espresse con un **segno di matita** accanto al nominativo prestampato del candidato

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro **impedimento** di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un **elettore della propria famiglia** o, in mancanza, **di un altro elettore**, scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale

Alle ore otto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori

Se il presidente è assente, egli è **sostituito dallo scrutatore più anziano presente**, il quale chiama ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il seggio **si insedia ugualmente** con i componenti presenti

Delle operazioni **viene redatto verbale, in duplice originale**, sottoscritto da presidente e scrutatori

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 40 OM 215/91)

Le votazioni per i rappresentanti di consulta e d'istituto avvengono con la matita. È giusto?

“Le preferenze .. potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda”.

Anche la legge elettorale [270/05](#) all'art. 1 comma 10 prevede che il voto sia espresso tracciando un segno con “matita copiativa”.

Ciò costituisce una garanzia per l'elettore perché le comuni schede elettorali sono costituite da un tipo di carta che, unito alla matita copiativa (che ha un particolare grafite), le rende non alterabili, diversamente dall'inchiostro che tra l'altro può macchiare rendendo annullabile la scheda e dubbio il voto oltre che identificabile.

Certo per le elezioni del Consiglio di Istituto o delle Consulte non si utilizza la stessa tipologia di schede ma la norma citata statuisce l'uso della matita.

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(art. 40 comma 7 OM 215/91)

Quante preferenze di voto si possono esprimere?

Quando votiamo possiamo esprimere 2 preferenze normalmente mettendo un segno di matita accanto al nominativo dei candidati prestampato nella scheda

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 40 comma 7 Art. 43 comma 5 e 6 OM 215/91)

Qual è il "voto di lista"? Coincide col totale dei voti di preferenza espressi per i candidati di ciascuna lista?

Si tratta di voti diversi. Com'è noto in consiglio di istituto è possibile proporre più liste indicate nella scheda elettorale con un numero romano. All'atto della votazione l'elettore dovrà esprimere la sua preferenza in primo luogo per la lista e poi per il candidato. Infatti : *"Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda".* I candidati prescelti devono appartenere alla lista votata tanto che: *"Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono".*

[Torna all'indice](#)

Rappresentanti di lista - Scrutinio

Il **primo firmatario** tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale e dei seggi elettorali **i nominativi dei rappresentanti di lista**, in ragione di **uno** presso la commissione elettorale e di **uno** presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento

Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese **a maggioranza**. In caso di parità prevale il voto del presidente

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente **dopo la chiusura delle votazioni** e non possono essere interrotte fino al loro completamento

Alle operazioni **partecipano i rappresentanti di lista** appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio

Delle operazioni di scrutinio viene redatto **processo verbale**, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori

Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:

- a) **numero degli elettori e quello dei votanti**, distinti per ogni categoria;
- b) il **numero dei voti** attribuiti a ciascuna lista;
- c) il **numero dei voti di preferenza** riportati da ciascun candidato

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Artt. 35, 41, 43 OM 215/91)

Cosa può fare (assistere alle votazioni, scrutini, ecc...) il candidato di una lista per il rinnovo del Consiglio di Circolo o di Istituto?

I candidati nella fase pre-elettorale presentano se stessi ed i loro programmi. Successivamente *“Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.”* Tra queste sono comprese quelle degli scrutini.

In pratica, c'è un rappresentante di lista che assiste alle operazioni del seggio ed uno alle operazioni della commissione. E' per ovvie ragioni pratiche che non si ammettono tutti a presidiare il seggio

[Torna all'indice](#)

Scrutinio

Se l'elettore ha espresso **preferenze per candidati di lista diversa** da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze

Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio **preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista**, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono

Se le **preferenze espresse sono maggiori** del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti

Le schede elettorali che **mancano del voto di preferenza** sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere **all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi** e quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato **presso il circolo didattico o l'istituto**. **L'altro esemplare**, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") **va rimesso subito al seggio competente** a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti

[Torna all'indice](#)

Attribuzione dei posti

Le **operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1** integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, **il seggio 1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati**. Poi determina la **cifra elettorale di ciascuna lista**, sommando i voti validi riportati dalla lista e la **cifra individuale di ciascun candidato**, sommando i voti di preferenza

Per **l'assegnazione del numero dei consiglieri** a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 ... sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio alla pagina seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza

Attribuzione dei posti - Esempio

Liste	I	II	III
1.	900	1.200	1.000
2.	450	600	500
3.	300	400	335
4.	225	300	250

L'attribuzione dei posti alle liste si effettua nel seguente modo: primo posto alla II lista (1.200); secondo posto alla III lista (1.000); terzo posto alla I lista (900); quarto posto alla II lista (600) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti. Le cifre decimali sono state arrotondate per eccesso all'unità

Proclamazione – Ricorsi – Elezioni suppletive

(Art. 44 comma 2 Art. 53 OM 215/91)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla **proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto**

Degli eletti proclamati va data **comunicazione mediante affissione del relativo elenco** nell'albo della scuola

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare **ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione** degli elenchi, alla commissione elettorale di circolo o di istituto

I ricorsi sono **decisi entro 5 giorni** dalla scadenza del termine sopra indicato

Ai **verbali e agli atti** concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i **componenti delle commissioni elettorali** in ipotesi di ricorsi, nonché i **rappresentanti di lista e i candidati**

Anche **per le elezioni suppletive**, vale la facoltà di presentazione di **liste contrapposte**

Le elezioni suppletive indette per la surroga dei membri dei consigli di circolo o di istituto cessati dalla carica, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, **all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali**

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 44 comma 2 art. 46 comma 3 OM 215/91)

Successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto, all'albo della scuola sono stati pubblicati solo i nominativi degli eletti per ciascuna componente e non i risultati completi. Ho chiesto in qualità di elettore al Dirigente scolastico di accedere agli atti per conoscere l'esito nel dettaglio ma mi è stato negato.

“Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola”. Dunque non v'è obbligo di pubblicare i risultati completi. Quanto all'accesso alla documentazione al fine della presentazione di eventuali ricorsi: “Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati”.

[Torna all'indice](#)

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 37 D.L.vo 297/94 Art. 6 Art. 50 OM 215/91)

Il nostro consiglio di istituto per dimissioni e liste esaurite non è rappresentato da tutte le componenti. Il Dirigente dice che il CDI può e deve funzionare anche in mancanza di una delle sue componenti, ci sono i presupposti per indire nuove elezioni o solo per la componente mancante?

Sebbene "L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza" e possa funzionare anche se privo "di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti", tuttavia "I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive". Inoltre "si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto". Pertanto: 1) se la mancanza della componente è originaria nel senso che nessuno è stato eletto perché nessuno si è candidato, il consiglio continua a funzionare se la componente mancante è quella docente o ATA. Se invece manca la componente genitori allora si dà luogo ad elezioni suppletive; 2) se la mancanza della componente è successiva perché i membri si sono dimessi o sono decaduti, allora vanno indette le elezioni suppletive secondo le date indicate dalla circolare ministeriale e dall'USR. Intanto il Consiglio continua a funzionare senza le sue componenti purché i membri non siano inferiori a tre, nel qual caso dovrebbe procedersi a commissariamento. Ovviamente le suppletive riguarderanno i membri mancanti delle varie componenti, ricostituendosi l'organo nella sua composizione numerica iniziale.

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche

(Art. 53 OM 215/91)

Quando devono essere indette le elezioni suppletive?

Quando, prima della scadenza del termine, a seguito della cessazione dalla carica per qualsiasi ragione dei membri del consiglio, non è più possibile provvedere a surrogazione: *“Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”*.

[Torna all'indice](#)